



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, recante: *“Nuovo Codice della Strada”* ed in particolare gli articoli 1, 3 e 13;
- VISTA la legge del 19 ottobre 1998, n. 366, e successive modifiche e integrazioni, recante: *“Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”*;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: *“Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 640, che prevede che per la progettazione e la realizzazione di un Sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovie del Sole), Venezia-Torino (Ciclovie VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovie dell’acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma) è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e che i progetti e gli interventi relativi alle ciclovie turistiche sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- VISTO il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, recante: *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”* e, in particolare, l’articolo 15, comma 1, lettera a), che, tra l’altro, ha disposto una riduzione di spesa per l’anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilità complessive previste dal citato articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione del 30 novembre 1999, n. 557, recante *“Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”*;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 27 luglio 2016 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Veneto, la Regione Lombardia, la Regione Emilia Romagna (Capofila) e la Regione Toscana per la realizzazione della ciclovie turistica Verona-Firenze (Ciclovie del Sole);

- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 27 luglio 2016 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Veneto, la Regione Emilia Romagna, la Regione Lombardia (Capofila) e la Regione Piemonte per la realizzazione della ciclovia turistica Venezia-Torino (Ciclovia VENTO);
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 27 luglio 2016 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Campania, la Regione Basilicata e la Regione Puglia (Capofila) per la realizzazione della ciclovia turistica da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese);
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 21 settembre 2016 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ed il Comune di Roma Capitale per la realizzazione della Ciclovia turistica denominata "Grande Raccordo Anulare delle biciclette – GRAB di Roma";
- VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge n. 96, del 21 giugno 2017, recante: *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"* ed in particolare l'articolo 52 recante: *"all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole "Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)" sono aggiunte le seguenti parole: "ciclovia del Garda, ciclovia Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica"*;
- VISTO l'articolo 5, di ciascun Protocollo di intesa che prevede, tra l'altro, che i soggetti capofila trasmettano i progetti di fattibilità tecnico ed economica delle ciclovie entro 180 giorni dall'erogazione delle specifiche risorse finalizzate alla predisposizione del progetto stesso, sulla base degli standard e dei requisiti minimi di cui al citato articolo 3 del Protocollo stesso;
- VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 133 dell'11 aprile 2017, che ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 4 maggio 2017 ed è stata registrata dalla Corte dei Conti, n. 1-1814 in data 8 maggio 2017, recante: *"disposizioni in ordine alle attività da realizzare per l'attuazione dell'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 – Ciclovie turistiche"* e finalizzata alla messa a disposizione dei soggetti capofila delle somme occorrenti per la progettazione di fattibilità, in ottemperanza all'articolo 5 dei suddetti Protocolli di intesa;
- CONSIDERATO che le ciclovie turistiche consistono in itinerari ciclopedonali che non esauriscono la fattispecie delle piste ciclabili di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione n. 557, 30 del 30 novembre 1999;
- CONSIDERATA la valenza strategica nel promuovere lo sviluppo della mobilità ciclistica quale modalità di spostamento ecosostenibile e, quindi, la necessità di avviare al più presto il progetto di fattibilità tecnica ed economica e le successive attività di progettazione e realizzazione delle ciclovie turistiche, assegnando alle Regioni capofila e al Comune di Roma Capitale le risorse finanziarie richieste ai sensi dell'articolo 5 dei Protocolli di intesa relative al solo suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- VISTO il decreto ministeriale n. 85 del 14 marzo 2017, con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro per proporre gli standard e i requisiti minimi omogenei in tutto il territorio nazionale che le ciclovie turistiche, esistenti o da realizzare, devono possedere al fine di poter essere inserite nel Sistema nazionale di cui all'art. 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, e i percorsi e itinerari che costituiscono il medesimo Sistema nazionale delle ciclovie turistiche;
- VISTE le audizioni delle principali associazioni del settore quali “*Federazione italiana amici della bicicletta – FIAB Onlus*”, “*FCI – Federazione ciclistica italiana*”; “*ECF – The European Cyclists’ Federation*” e “*Legambiente*”;
- VISTA l’audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni;
- VISTO il progetto “Promozione della rete ciclabile nazionale” della Federazione italiana amici della bicicletta – FIAB Onlus cofinanziato, nel 2012, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- CONSIDERATO che il predetto progetto, integrato con le ciclovie prioritarie di cui all’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’articolo 52 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, costituisce un valido quadro di riferimento;
- TENUTO CONTO che *ECF – The European Cyclists’ Federation* ha individuato alcuni itinerari ciclistici che attraversano l'Europa, il cui insieme costituisce la rete EuroVelo e che la Federazione italiana amici della bicicletta – FIAB Onlus ha aderito e collaborato al progetto stesso tramite la realizzazione della rete BicItalia;
- VISTA la proposta del suddetto gruppo di lavoro di cui al decreto ministeriale n. 85 del 14 marzo 2017, che individua appositi requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione che le ciclovie turistiche devono possedere al fine di poter essere inserite nel Sistema nazionale delle ciclovie turistiche;
- CONSIDERATA la necessità di individuare requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione omogenei in tutto il territorio nazionale che le ciclovie turistiche debbono possedere per essere inserite nel Sistema nazionale di cui all’art. 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, e i percorsi e itinerari che costituiscono il medesimo Sistema nazionale delle ciclovie turistiche,

emana la seguente direttiva

Premessa

L’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto uno stanziamento - per gli anni 2016, 2017 e 2018 - per la progettazione e la realizzazione di un Sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma).

L’articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha autorizzato per lo sviluppo del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui al citato articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Da ultimo l'articolo 52, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto ulteriori priorità di itinerari quali le ciclovie turistiche del Garda, Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia, Sardegna, Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), Tirrenica e Adriatica.

Finalità

La presente direttiva è, quindi, finalizzata ad individuare il Sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione omogenei in tutto il territorio nazionale che le ciclovie turistiche devono possedere per essere inserite nel Sistema nazionale di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, e i percorsi e itinerari che costituiscono il medesimo Sistema nazionale delle ciclovie turistiche.

Sistema nazionale delle ciclovie turistiche

Il Sistema nazionale di ciclovie turistiche è una rete di ciclovie di interesse nazionale a preminente interesse turistico. In sede di prima attuazione tale Sistema è costituito dai percorsi prioritari individuati dalla legge.

In particolare:

- a) Verona - Firenze (Ciclovia del Sole);
- b) Venezia - Torino (Ciclovia VENTO);
- c) da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese);
- d) Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma);
- e) Ciclovia del Garda;
- f) Ciclovia Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia;
- g) Ciclovia Sardegna;
- h) Ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia);
- i) Ciclovia Tirrenica;
- j) Ciclovia Adriatica.

Requisiti e standard tecnici

In attuazione dei protocolli d'intesa citati in premessa, i requisiti di pianificazione e gli standard tecnici di progettazione per la realizzazione delle ciclovie turistiche facenti parte del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche sono quelli di cui all'allegato A, che forma parte integrante della presente direttiva.


Graziano Delrio